



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 322 del 28 marzo 2018

relativa a presunte ipotesi di incompatibilità/conflicto d'interessi a carico dell'amministratore straordinario del Consorzio "omissis".

*Fasc. UVIF/4321/2017.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 marzo 2018;

visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 6 bis della l. del 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall'art. 1, comma 41, l. 6 novembre 2012, n. 190;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell' Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

*Fatto.*



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

La società “omissis” ha inviato a questa Autorità un’istanza di parere in ordine alla sussistenza di possibili cause di incompatibilità in capo all’ing. “omissis”, cui è stato conferito l’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis”, ex art. 32 d.l. n. 90/2014, benché rivestisse la carica di Direttore Generale presso la società richiedente, “omissis”.

L’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis” attribuito all’ing. “omissis”, inizialmente disposto dal Prefetto di “omissis” in data “omissis” con scadenza fissata al “omissis”, è stato rinnovato con analogo provvedimento in data “omissis” con validità fino al “omissis”. In data “omissis”, con nuovo decreto prefettizio è intervenuta una ulteriore proroga dell’incarico dell’ing. “omissis” quale amministratore straordinario del Consorzio “omissis”, fino al “omissis”.

A partire dal mese di luglio 2017, l’ing. “omissis” è stato, inoltre, nominato, dalla società “omissis”, consigliere di amministrazione e successivamente amministratore delegato.

Al fine di valutare l’esistenza di situazioni attuali di incompatibilità e di conflitto di interessi, sono state consultate le banche dati interne a disposizione dell’Autorità e si è preso visione della dichiarazione rilasciata dall’interessato, attestante l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi.

*In diritto.*

La fattispecie segnalata presenta tre potenziali profili di competenza di questa Autorità:

1. applicabilità delle ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013 in relazione agli incarichi attualmente rivestiti dall’ing. “omissis”;
2. configurabilità di un’ipotesi di conflitto di interesse attuale o potenziale tra le cariche attualmente rivestite dall’ing. “omissis”;
3. applicabilità dell’art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 all’incarico di direttore generale della società “omissis” e di consigliere e amministratore delegato di “omissis”, con riferimento agli incarichi precedentemente svolti dallo stesso.

1. *Applicabilità delle ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013. Natura giuridica e oggetto sociale delle società “omissis” e “omissis”.*

La “omissis” è una società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto al 63% da una srl e per la restante parte da due persone fisiche, rispettivamente nella misura del 17% e del 20%.

L’oggetto sociale consiste nell’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione lavori, esecuzione di lavori edili, sia pubblici che privati, di qualsiasi genere.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

La società “omissis”, esercente attività di costruzione di edifici, è una società per azioni partecipata al 100% dalla società “omissis” (esercente attività di assunzione e gestione di partecipazioni), a sua volta partecipata all’88,57% da una società fiduciaria “omissis”, a sua volta partecipata al 100% dalla società “omissis”, una società quotata.

Da quanto riportato, si evince che entrambe le società “omissis” e “omissis” non rientrano né nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, né in quella degli enti di diritto privato regolati o finanziati, così come definiti rispettivamente dall’art. 1, comma 2, lett. c) e lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso, gli incarichi di direttore generale presso “omissis” e di consigliere e amministratore delegato di “omissis”, ricoperte dall’ing. “omissis”, non risultano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di cui al d.lgs. n.39/2013.

2. *Conflitto di interessi attuale o potenziale tra l’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis” e quelli di direttore generale di “omissis” e di consigliere e amministratore delegato della società “omissis”.*

Il Consorzio “omissis” è costituito dalle seguenti tre società:

- “omissis” – “omissis”– detiene il 5% del fondo consortile ed è partecipata all’85% dalla società “omissis”;
- “omissis”– detiene il 31% del fondo consortile ed è partecipata al 99.85% dalla società “omissis”;
- “omissis”– detiene il 64% del fondo consortile ed è quotata in borsa.

In data “omissis” il Consorzio ha stipulato con la “omissis”, oggi “omissis”, una Convenzione per la progettazione la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità “omissis” e sue diramazioni o modificazioni.

Come si legge nello Statuto, il Consorzio, in qualità di General Contractor, ha per oggetto sociale *“l’organizzazione comune, il coordinamento, la disciplina e la supervisione delle attività per la progettazione e la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità “omissis” (...).”*

- a) *Conflitto interessi tra l’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis” e quello di direttore generale di “omissis”.*

Al fine di verificare la configurabilità di un’ipotesi di conflitto di interesse attuale o potenziale tra l’incarico di amministratore straordinario di “omissis” e quello di direttore generale di “omissis” si è ritenuto necessario verificare se la società “omissis” sia stata destinataria dell’attività svolta dall’ing. “omissis” come commissario prefettizio di “omissis” ed, in precedenza, come direttore



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

operativo di “omissis”, o come direttore di commessa e di assistenza al RUP nell’ambito della convenzione stipulata tra “omissis” e il Gruppo “omissis”.

Dalla verifica interna condotta è emerso che, in base alle banche dell’Autorità, non risultano appalti conferiti alla società “omissis” da parte né di “omissis”, né di Consorzio “omissis”, né di “omissis”.

Si ritiene pertanto che non siano configurabili ipotesi attuali di conflitto di interessi tra l’incarico di amministratore straordinario di “omissis” e quello di direttore generale di “omissis”, così come peraltro dichiarato dall’ing. “omissis” nella dichiarazione rilasciata alla Prefettura di “omissis”, in occasione dell’ultima proroga del suo incarico di amministratore straordinario di “omissis”.

*b) Conflitto di interessi tra l’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis” e quello di consigliere e amministratore delegato di “omissis”.*

Al fine di verificare la configurabilità di un’ipotesi di conflitto di interesse attuale o potenziale tra l’incarico di amministratore straordinario di “omissis” e quello di amministratore delegato nella società “omissis”, si è ritenuto necessario verificare se la società “omissis” e la sua partecipante al 100%, società “omissis”, siano state destinatarie dell’attività svolta dall’ing. “omissis” come commissario prefettizio di “omissis” ed, in precedenza, come direttore operativo di “omissis” o come direttore di commessa e di assistenza al RUP nell’ambito della convenzione stipulata tra “omissis” e il Gruppo “omissis”.

Dalla verifica interna condotta è emerso che, in base alle banche dell’Autorità, non risultano appalti conferiti alle società “omissis” e “omissis” da parte né di “omissis”, né di Consorzio “omissis”, né di “omissis”.

Si ritiene pertanto che non siano configurabili ipotesi attuali di conflitto di interessi tra l’incarico di amministratore straordinario di “omissis” e quello di consigliere e amministratore delegato nella società “omissis”, così come peraltro dichiarato dall’ing. “omissis” nella dichiarazione rilasciata alla Prefettura di “omissis”, in occasione dell’ultima proroga del suo incarico di amministratore straordinario di “omissis”.

Va, tuttavia, evidenziato che situazioni potenziali di conflitto di interessi tra l’incarico svolto dall’ing. “omissis” presso “omissis” da un lato e quelli svolti presso le società “omissis” e “omissis” dall’altro, potrebbero sempre verificarsi, in quanto tali società, operando nel campo degli appalti pubblici, potrebbero potenzialmente partecipare a gare di appalto bandite dal Consorzio “omissis”, nella sua qualità di General Contractor.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

In merito si ritiene che dovrà essere cura del Consorzio “omissis” e dell’ing. “omissis” mettere in atto ogni misura ritenuta idonea a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, prevenzione e astensione.

3. *Applicabilità dell’art.53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 all’incarico di Direttore Generale presso la società “omissis” e all’incarico di consigliere e amministratore delegato nella società “omissis”*

Rimane infine da verificare l’applicabilità dell’art.53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 agli incarichi di direttore generale presso la società “omissis” e di consigliere e amministratore delegato nella società “omissis”, con riferimento agli incarichi precedentemente svolti dall’ingegnere.

Come già evidenziato in precedenza, dalla consultazione delle banche dati a disposizione dell’Autorità è emerso che le società in cui l’ing. “omissis” ha svolto incarichi in passato (“omissis”, “omissis” e il Gruppo “omissis”) non hanno conferito appalti alle società in cui l’ingegnere ricopre attualmente incarichi (“omissis” e “omissis”).

Il comma 16 ter dell’art.53 su richiamato stabilisce che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Ne consegue pertanto l’inapplicabilità dell’art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 agli incarichi attualmente svolti dall’ing. “omissis”.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l’inapplicabilità delle ipotesi di inconfiribilità/incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, fra l’incarico di commissario straordinario del Consorzio “omissis” da un lato e gli incarichi di direttore generale di “omissis” e di consigliere e amministratore delegato di



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- “omissis”;
- l’insussistenza di situazioni attuali di conflitto di interessi tra l’incarico di amministratore straordinario del Consorzio “omissis” da un lato e gli incarichi di direttore generale di “omissis” e di consigliere e amministratore delegato di “omissis” dall’altro, così come rilevato dalla verifica effettuata dall’Autorità in base alle banche dati disponibili e dalla dichiarazione presentata dall’ingegnere;
  - la necessità di rimettere al Consorzio “omissis” e al diretto interessato l’adozione di ogni misura ritenuta idonea a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in presenza di situazioni reali o anche solo potenziali di conflitto di interessi, anche attraverso il rispetto dell’obbligo di astensione in merito a decisioni che potrebbero coinvolgere le società in cui il commissario straordinario di “omissis” svolge ulteriori incarichi;
  - l’inapplicabilità dell’art.53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 agli incarichi di direttore generale di “omissis” e di consigliere e amministratore delegato di “omissis”, in quanto le suddette società non risultano destinatarie dell’attività negoziale o autoritativa della pubblica amministrazione svolta dall’ingegnere nei tre anni anteriori all’assunzione degli attuali incarichi;
  - la trasmissione della delibera all’amministratore delegato della società “omissis”, al Prefetto di “omissis” e all’interessato, ing. “omissis”.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2018  
Il Segretario Maria Esposito